

BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. ANNUALITA' 2018/2019.

Legge Regionale 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10.

Il presente bando è finalizzato all'accesso ai contributi destinati agli enti locali della Regione Campania ai sensi della legge 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10, per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

1. BENEFICIARI

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da:

- a) Comuni singoli dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- b) Unione di Comuni, associati per le funzioni di polizia locale, dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo pieno ed indeterminato;
- c) Enti associati, associati per tutte le funzioni di polizia locale dotati di un corpo o servizio di polizia locale, in organico con contratto a tempo pieno ed indeterminato.

In caso di enti associati per l'esercizio della funzione di polizia municipale, si richiede che la convenzione abbia una scadenza successiva alla data prevista per la conclusione del progetto proposto a finanziamento e siano rispettati gli ambiti per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Gli enti locali singoli o associati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione.

Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto, anche finanziariamente, secondo gli accordi sottoscritti.

Non è ammessa la partecipazione, pena l'esclusione, di uno stesso ente a più progetti.

Un ente può partecipare solo in forma singola, associata o come componente di una Unione dei comuni. Nel caso in cui un comune partecipi sia in forma singola che in forma associata ad altri enti, entrambe le domande di accesso al contributo saranno escluse dall'istruttoria.

2. PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

- a. **Approntamento e/o implementazione di centrali operative** della polizia locale con sistemi tecnologicamente avanzati (hardware e software) di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70 del 02/03/2012 ed alla nuova normativa sulla privacy. Si escludono espressamente le spese relative alla realizzazione di impianti di videosorveglianza.
- b. **Acquisto di mezzi mobili:**
 - veicoli a 2 ruote, veicoli a 4 ruote, veicoli per cinofili e/o dotazioni per autovetture adibite al servizio di polizia stradale (in conformità a quanto previsto dall'Allegato D del Regolamento Regionale 13 febbraio 2015, n. 1 - esecuzione dell'art. 16 della L. R. n. 12/2003-).
 - strumenti tecnologici per la Polizia Locale atti ad incrementare la sicurezza urbana: computer, app, palmari, Geographic Information System (GIS);
 - acquisto di tecnologia Drone e relativa abilitazione alla conduzione.

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente coerenti con il progetto, da effettuare entro i termini indicati al punto 9 (“Durata, gestione e rendicontazione dei progetti”).

Le spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento. In tal caso il contributo verrà rideterminato d’ufficio con l’esclusione delle spese non ammissibili.

I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto.

3. TETTI CONTRIBUTIVI

Il contributo regionale massimo concedibile, ai sensi degli artt. 5 e 10 della L. R. n. 12/2003, non potrà superare:

- la misura del 70% (settanta per cento) dell’investimento totale previsto;
- l’ammontare di € 40.000,00 (quarantamila euro).

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

All’attuazione degli interventi di cui trattasi sono destinati i seguenti importi:

- € 501.810,59 stanziato sul capitolo della spesa U00312 – esercizio finanziario 2018-
- € 260.970,01 stanziato sul capitolo della spesa U00312 – esercizio finanziario 2019-

5. PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità di seguito indicate.

5.1 Dotazione organica, popolazione residente e superficie in km² dell'Ente beneficiario

Si terrà conto del numero di operatori in servizio al 01/01/2018 presso il Corpo o Servizio di Polizia Locale dell’ente, in organico a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato nonché della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018 e della superficie territoriale espressa in Km² entrambi rilevabili dal sito istituzionale ISTAT, attribuendo un punteggio secondo i seguenti criteri:

Numero operatori di Polizia Locale/Numero popolazione residente (alla data del 1 gennaio 2018)*1000	PUNTEGGIO
Fino a 0,50	20
Da 0,51 a 0,75	15
Da 0,76 a 1	10
Oltre 1	5

Numero operatori di Polizia Locale/superficie per Km ² (alla data del 1 gennaio 2018)	PUNTEGGIO
Fino a 0,30	20
Da 0,31 a 1	15
Da 1,01 a 2	10
Oltre 2	5

Una ulteriore premialità sarà attribuita in caso di forme associative tra Comuni con il seguente punteggio:

5.2 Tipologie dei soggetti beneficiari

a)	Unione di Comuni, associati per le funzioni di polizia locale	punti 10
b)	Enti associati, associati per tutte le funzioni di polizia locale	punti 10

In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti, sempre alla data del 1 gennaio 2018.

6. GRADUATORIE

Sulla base del punteggio attribuito ad ogni progetto, verranno predisposti a cura della struttura competente i seguenti elenchi:

- a. l'elenco dei progetti finanziati;
- b. l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento risorse disponibili;
- c. l'elenco dei progetti esclusi.

7. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo saranno disposti con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata, e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al punto 5 ("Priorità") e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori.

E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione.

L'erogazione del contributo avverrà in due rate sulla base delle seguenti modalità:

- a) la *prima rata* pari al 50% a seguito di relativa istanza a firma del rappresentante legale dell'Ente beneficiario, corredata, nel caso dei progetti di cui alla lettera a. del punto 2, dal provvedimento del Responsabile di progetto (Comandante di Polizia Locale o Responsabile Finanziario o Responsabile aspetti tecnico-gestionali, ove previsto) che attesti la concreta cantierabilità del progetto e il relativo cronoprogramma attuativo.
- b) il *saldo*, a conclusione della realizzazione delle attività progettuali, previa presentazione della relazione e nel rispetto di quanto indicato al punto 9 ("Durata, gestione e rendicontazione del progetto").

8. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda è composta dai seguenti documenti obbligatori:

8.1 Modulo di domanda redatto utilizzando esclusivamente la relativa modulistica (modulo B1 per enti singoli e modulo B2 per enti associati) resa disponibile al seguente link istituzionale: <http://www.scuolapolizialocalecampania.it> compilato integralmente e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante della Polizia Locale, dal Responsabile finanziario e, ove previsto, dal Responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente beneficiario, ove non coincidente con il Comandante o il Responsabile finanziario.

8.2 Progetto, che dovrà contenere:

- Relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal responsabile incaricato;
- una analisi dello stato generale di sicurezza che caratterizza il territorio di riferimento;
- illustrazione degli obiettivi e delle finalità perseguite;
- indicazioni dettagliate delle voci di spesa;
- cronoprogramma procedurale e finanziario.

8.3 Copia autentica della delibera dell'ente beneficiario e, nel caso delle convenzioni, la delibera di ciascun ente associato, che approva il progetto e che ne affida la gestione all'ente beneficiario e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo. Qualora la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2018, sono necessarie anche le delibere che ne dispongano espressamente il rinnovo.

Tutta la modulistica e la documentazione sopra indicata deve essere riprodotta in formato Pdf e firmata digitalmente.

8.4. Trasmissione della domanda

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC.

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente: us09.uod05@pec.regione.campania.it
Si suggerisce di riportare la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:

Domanda di contributo, ex Legge 13 giugno 2003 n. 12, artt. 5 e 10 del (ENTE beneficiario)

9. DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

9.1 Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (punto 8.4).

Il dirigente regionale competente può concedere una proroga, per un termine non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda del contributo.

La Giunta regionale, in via eccezionale, può motivatamente autorizzare una proroga del progetto oltre il termine massimo sopra indicato o comunque concesso dal dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia o da volontà dell'ente proponente/ beneficiario o degli enti eventualmente associati.

9.2 Gestione

L'ente beneficiario è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente beneficiario devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto negli eventuali report semestrali e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il responsabile incaricato dall'ente beneficiario per la gestione attuativa del progetto ha l'obbligo di compilare e produrre un report, con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento del progetto, qualora l'attuazione del progetto stesso si protragga nel tempo.

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

9.3 Modifiche progettuali

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso. In particolare, qualora, nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e autorizzazione del dirigente, subordinata alla verifica del permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al punto 10 ("Cause di esclusione, revoca e sanzioni").

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale. La modifica autorizzata dal dirigente regionale è formalmente recepita e approvata dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

9.4 Rendicontazione

La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al punto 8 ("Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda"), salvo riportare la seguente dicitura :

Bando L. R. n. 12/2003, Artt. 5 e 10 – Rendicontazione progetto del (ente beneficiario)

La rendicontazione del progetto comprende:

1. la relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell'Ente beneficiario e dal legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; deve essere altresì analiticamente elencata la documentazione allegata alla rendicontazione stessa, completa di tutti i requisiti di legge;

2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell'I.V.A, analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;
3. copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relative alle spese sostenute, nonché degli eventuali atti adottati di recepimento e approvazione delle modifiche autorizzate dal dirigente regionale.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.

Le spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del punto 10 ("Cause di esclusione, revoca e sanzioni").

Ove necessario, la Struttura regionale competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

10.1 La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

- È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al punto 8.4, o con modalità difformi da quelle ivi previste;
- È presentata da un ente non legittimato ai sensi del punto 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti;
- La documentazione presentata è difforme rispetto a quella indicata al punto 8;
- Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al punto 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste o comunque indicate dal presente bando quale causa di esclusione o di inammissibilità;
- La mancata risposta ai chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o integrazioni formalmente richieste in fase istruttoria ed entro i termini indicati.

10.2 Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

- Lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto;
- La mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al punto 9.4;
- Il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione;
- L'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto;
- L'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi;
- Il mancato aggiornamento costante dei dati e dei documenti richiesti sullo stato di avanzamento del progetto, attraverso la produzione dei report come indicato al punto 9.2;

10.3 Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, le seguenti ipotesi:

- Minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo e non preventivamente autorizzate in conformità al punto 9.3 ("Modifiche progettuali");

- Minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, purché il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate;
- E' vietata la cessione e/o il mutamento della destinazione d'uso dei beni finanziati con il contributo regionale, fatto salvo il normale deperimento, prima che siano decorsi cinque anni dalla chiusura del progetto. La violazione comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del quinquennio.